

COMUNE DI PIEVE LIGURE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

(adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n., in data

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista:
 - ✓ dagli articoli 117¹ e 119² della Costituzione;
 - ✓ dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267³;
 - ✓ dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446⁴;
 - ✓ dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449⁵.
2. Il presente regolamento è volto a disciplinare le entrate tributarie comunali, in tutte le loro fasi della liquidazione, accertamento e riscossione, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione delle tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze e le forme di gestione delle stesse.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle entrate aventi natura non tributaria, in quanto compatibili.
4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.
5. Al fine di cui al co.1, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, vengono, altresì, introdotti e disciplinati i seguenti istituti:
 - ✓ diritto di interpello, ex art.11, L 212/2000;
 - ✓ accertamento con adesione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 218/1997, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria;
 - ✓ autotutela, in base alla quale l'Amministrazione procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da evidente illegittimità o infondatezza.

¹ L'articolo 117, comma 2, della Costituzione è il seguente:

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

² L'articolo 119, commi 1 e 2, della Costituzione è il seguente:

1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio

³ L'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è il seguente: *"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni."*

⁴ L'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) è il seguente: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*

⁵ L'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

50. Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali.

1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.

Articolo 2 - Regolamenti specifici delle entrate

1. Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare uno specifico regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni contenute nei regolamenti delle singole entrate in contrasto con le stesse.
3. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 3 - Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.
2. In caso di affidamento a terzi di attività che implicino il trattamento di dati personali, gli affidatari sono onerati dall'obbligo di comunicare all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento. I dati raccolti da terzi affidatari o concessionari nell'ambito dell'attività affidata restano di proprietà esclusiva del Comune e sono trattati in conformità alle disposizioni richiamate nel presente articolo. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune agli uffici comunali dallo stesso indicati.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 4 - Tipologia delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.
2. Costituiscono entrate non tributarie le entrate da canoni e proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi, inerenti rapporti obbligatori di natura privatistica sorti sia a seguito di trasformazione di precedenti imposte, tributi e tasse, sia a seguito di nuove disposizioni legislative emanate appositamente, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune.

Articolo 5 - Determinazione di aliquote, tariffe, diritti e detrazioni

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Compete alla Giunta la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi, nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio
3. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

4. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti

Articolo 6 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie

1. Per le entrate tributarie, ai sensi di legge, è designato un responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo. Il responsabile è identificato con provvedimento della Giunta Comunale.
2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del tributo, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria. Il Responsabile, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi; cura il contenzioso, esercita il potere di autotutela. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario. Esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Articolo 7 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, entro i limiti resi facoltativi dalla legge statale spetta invece, alla Giunta Comunale il dettaglio dei criteri applicativi e le misure delle stesse.
2. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivono, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, salvo non sia prevista dalla legge come condizione inderogabile, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi di legge.
4. Se successivamente richiesta dal Comune, la suddetta documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione.

Articolo 8 - Attività di verifica e controllo

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il Servizio Entrate/Tributi e i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
2. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'elusione ed evasione relative a:
 - a) risorse tributarie comunali,
 - b) risorse tributarie erariali dirette ed indirette ai sensi dell'art. 1 del D.L. 203/2005, individuate ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della L. 145/2018 es.m.i.

è istituito il Fondo di incentivazione e potenziamento degli uffici tributari; tale fondo è costituito da un importo percentuale delle maggiori somme a titolo di tributo o maggior tributo, interessi e sanzioni riscossi a titolo

definitivo e destinato all'incentivazione del personale degli uffici tributari, nonché di personale dipendente del Comune di Pieve Ligure specificamente individuato ed incaricato delle attività di partecipazione alle attività di verifica e controllo. La disciplina relativa all'ambito di applicazione del Fondo di cui al comma precedente, l'individuazione del personale incaricato, le modalità di costituzione, i criteri di ripartizione e la liquidazione dei compensi incentivanti è demandata alla competenza della Giunta Comunale.

TITOLO III - ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 9 – Versamenti

1. Le scadenze di pagamento dei tributi locali sono stabilite, per ogni singolo tributo, da norme statali o regolamentari.
2. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Articolo 10 - Importi minimi riscossione ordinaria

1. Non sono dovute l'imposta municipale propria, la tassa sui rifiuti e l'imposta comunale sulla pubblicità annuale qualora l'importo da versare sia inferiore ad euro 12,00 (per ogni anno di tassazione. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno solare e non alle singole rate e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia. Sono fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia, anche disciplinate negli appositi regolamenti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla TARI giornaliera, all'imposta comunale sulla pubblicità temporanea, all'addizionale IRPEF ed all'Imposta di soggiorno.
3. I rimborsi relativi alle entrate comunali di natura tributaria di carattere permanente e annuale, non vengono disposti qualora il tributo a credito sia inferiore ad euro 12,00. Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di scarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi inferiori ad euro 12,00

Articolo 11 – Rimborsi

1. Per le entrate tributarie il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. Il responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, in esito all'esame della medesima, provvede ad effettuare il rimborso in caso di accoglimento. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
3. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. In caso di documentazione incompleta il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
4. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di

rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.

5. Non si procede a rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente autorità giurisdizionale.
6. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.
7. Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica comunque la disciplina prevista dal D. M. interministeriale Finanze e Interno in data 24 febbraio 2016, e relative norme sostitutive o integrative, anche in relazione ai casi di versamenti effettuati ad Ente incompetente.
8. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi legali e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
9. Nel caso in cui il rimborso abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di rimborso deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare il rimborso a favore del richiedente.
10. I rimborsi relativi alle entrate comunali di natura tributaria di carattere permanente e annuale, non vengono disposti qualora il tributo a credito sia inferiore ad euro 12,00) Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi inferiori ad euro 12,00

Articolo 12 – Compensazioni

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste compensazione quando il contribuente è insieme titolare di un credito tributario nei confronti del Comune di Pieve Ligure e soggetto passivo di una obbligazione tributaria.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto e liquidato dal responsabile.
3. Il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione dall'importo dovuto eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti (compensazione verticale).
4. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale. In tal caso il responsabile del tributo effettua la compensazione a seguito di comunicazione del debitore o d'ufficio secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
5. Nelle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi.
6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso. In tale ultimo caso il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso è computato alla data di prima applicazione della compensazione.
7. La compensazione non può essere richiesta quando, alla data di presentazione della relativa comunicazione da parte del debitore, il credito vantato è prescritto.
8. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.
9. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che si voglia avvalere della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:
 - a) le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione

- c) l'indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno di imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo;
 - d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito
10. Ove la compensazione venga effettuata dal debitore senza la preventiva autorizzazione del Comune, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari alla compensazione effettuata, fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto dall'art. 7bis del d.lgs. 267/2000.

Articolo 13 - Compensazione su proposta d'ufficio

1. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.
3. La compensazione credito/debitoria di cui al comma 2 del presente articolo è esclusa in caso di:
 - ✓ importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
 - ✓ pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
 - ✓ altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziari;
 - ✓ liquidazione contributi sociali.

Articolo 14 - Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il Servizio Entrate/Tributi o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:
 - a) alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti
 - b) all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.

Articolo 15 – Atto di accertamento esecutivo per le entrate tributarie

1. Gli atti di accertamento emessi con contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1 emessi e notificati a decorrere dal 01 gennaio 2020, devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del D.Lgs n. 472/1997, recante "Disposizioni

generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”, nell’ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.

3. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione. Nel caso in cui il Comune non abbia affidato a terzi la riscossione coattiva indicherà nell’avviso che oltre a riservarsi la possibilità di riscuotere direttamente, potrà affidare successivamente la riscossione ad altro soggetto. Dovrà però procedere alla comunicazione di tale affidamento al contribuente.
4. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, alla preventiva notifica dell’ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 16 – L’avviso di accertamento esecutivo “secondario”

1. Il contenuto degli avvisi di accertamento esecutivi primari è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente:
 - in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall’ente, relativo all’accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
 - in caso di definitività dell’atto impugnato.

L’Ente Locale procederà, altresì, all’emissione e notifica dell’avviso di accertamento esecutivo “secondario” con natura meramente liquidatoria nei seguenti casi:

- sentenza di parziale accoglimento;
- conciliazione giudiziale, ex art.48-ter, D.Lgs 546/1992;
- reclamo mediazione, ex art.17-bis, D.Lgs 546/1992,
- annullamento parziale in autotutela.

In tali casi, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica.

Resta fermo che la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati.

ARTICOLO 17 – Il trasferimento del carico da riscossione

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l’accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l’accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata patrimoniale procede

all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti al soggetto legittimato alla riscossione forzata, per centoventi giorni se la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento.
4. La sospensione non opera:
 - nei casi di adozione di misure cautelari e conservative, nonché per ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;
 - nei casi di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato;
 - nei casi di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.
5. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
6. Decorso un anno dalla notifica degli avvisi di accertamento esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

ARTICOLO 18 – Gli avvisi di accertamento esecutivi per importi sino a 10.000,00 euro

1. Per gli avvisi di accertamento per importi, ad atto, non superiori a 10.000,00 euro, prima di attivare le procedure cautelari ed esecutive, l'Ente procederà alla notifica di un sollecito di pagamento, nel quale si specificherà che se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

Articolo 19 – Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

1. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro 60 giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs n. 150/2011.
3. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve,

altresì contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni, dal termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione coattiva.

4. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.
5. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 20 - Importi minimi per recupero tributario

1. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito, l'importo di euro 20,00 (venti/00), il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.
2. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00 (dieci/00), così come stabilito dal comma 794, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 10,00 (dieci/00).
3. Non si procede alla riscossione di somme residue, a seguito di pagamento parziale di crediti posti in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri di riscossione, spese, interessi risulta inferiore ad Euro 10,00 .

Articolo 21 - Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei D. Lgs. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i. e fatte salve eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. Gli interessi sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale.
4. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo determinati nella misura annua del tasso legale
5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.

Articolo 22 - Spese a carico del soggetto debitore

1. Sono a carico del soggetto debitore le spese relative all'elaborazione, stampa, recapito e notifica degli avvisi di accertamento e di eventuali solleciti.
2. Per la riscossione coattiva sono addebitati al soggetto moroso tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti dall'Ente previsti dal comma 803 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..
3. In caso di riscossione coattiva gli interessi sono quelli determinati dalla normativa vigente.

Articolo 23 - Notifica degli atti

1. Gli atti di accertamento, ovvero quelli risultanti dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela, devono essere notificati a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di

procedura civile, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC secondo le modalità previste per legge.

2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute sono svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti e nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio indicate nel contratto che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
4. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639 e s.m.i. il Responsabile del Servizio con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.
5. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalla vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.
6. Al debitore sono posti a carico i costi di elaborazione e notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle fasi cautelari ed esecutive. I costi sono così determinati:
 - ✓ Una quota a titolo di oneri di riscossione:
 - Pari al 3% delle somme dovute, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, no ad un massimo di 300 euro
 - Pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di 60 euro.
 - ✓ Una quota a titolo di spese di notifica ed esecutive, che include il costo di notifica degli atti e le spese vive, ossia effettivamente sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore; sono comprese anche le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente correlata alle procedure medesime, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero della finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18/12 2001 n 455, del Ministro di Grazie e giustizia 11 febbraio 1997 n. 109 e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009 n. 80 per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 24 – Rateizzazioni

1. Si applicano le disposizioni sulla rateizzazione che gli specifici regolamenti o la normativa prevedono per le singole entrate tributarie.
2. Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, in caso di temporanea difficoltà del debitore.
3. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale
4. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà economica, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dal

responsabile del tributo e l'istanza di rateizzazione può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda.

5. A prova della condizione di obiettiva difficoltà economica il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:

- Persone fisiche e ditte individuali:

- a) la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad € 20.000,00;

- Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.):

- a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;

- b) saldo contabile alla data della richiesta di tutti i conti correnti postali e bancari con l'indicazione anche degli affidamenti;

- c) copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore ad € 10.000,00;

- Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:

- a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;

- b) copia del bilancio di esercizio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese. Nel caso in cui l'ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi ovvero il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico-patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio (ancorché lo stesso sia riferito ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi) dovrà essere prodotta, in alternativa, una relazione economico-patrimoniale, redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile, risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione, approvata dall'assemblea ovvero dall'organo di revisione contabile;

- c) prospetto di calcolo dell'indice di liquidità, che deve risultare inferiore ad 1, sottoscritto da revisori legali dei conti, o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili deve essere determinato secondo le voci del bilancio approvato e depositato, relativo ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi oppure sulla base della relazione economico-patrimoniale risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

6. La dilazione viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

- a. ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore;

- b. scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;

- c. ammontare di ogni rata, di norma, non inferiore ad euro 100,00 (cento/00);

- d. applicazione degli interessi come disciplinati dal presente regolamento;

- e. decadenza automatica del beneficio in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive e riscossione del debito residuo in un'unica soluzione con preclusione di altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza salvo il medesimo non provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre 30 giorni dalla contestazione.
- f. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l'avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall'art. 1, commi da 796 a 801 della L. 160/2019 s.m.i..
- g. In casi di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.

SCHEMA PREVISTO DALLA LEGGE		
	rate mensili minimo	rate mensili massimo
fino 100 €	Nessuna dilazione	
Da 100,00 a 500,00 €		4
Da 501,00 a 3.000,00 €	5	12
Da 3.001,00 a 6.000,00 €	13	24
Da 6.001,00 a 20.000,00 €	25	36
Oltre 20.000,00 €	37	72

- 7. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, r sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

Articolo 25 - Riscossione coattiva delle entrate

- 1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i.e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
- 2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
 - d) mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto;
- 3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di :
 - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
 - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;
- 4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
- 5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il

responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.

TITOLO IV – RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 26 - *Oggetto ed ambito di applicazione*

1. Il presente titolo disciplina l'istituto del ravvedimento operoso che consente al contribuente di sanare il tardivo pagamento e la tardiva dichiarazione, mediante il versamento di una sanzione ridotta.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.
3. In caso di violazione dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, oltre agli interessi legali calcolati sul tasso di riferimento annuale, la sanzione è ridotta:
 - a) 0,1% del valore dell'importo da versare per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione è eseguita entro 14 giorni dalla scadenza dell'imposta;
 - b) ad un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro trenta giorni dalla data della scadenza (1,5%);
 - c) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'emissione o dell'errore, ovvero entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso (1,67%);
 - d) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo è eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore (3,75%);
 - e) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo è eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro due anni dall'omissione o dall'errore (4,29%);
 - f) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro tre anni dalla violazione commessa (5%);
 - g) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro quattro anni dalla violazione commessa (6%).
4. La regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta è ammessa a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche oltre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Da 1 a 14 gg.	Da 15 a 30 gg.	Da 31 a 90 gg.	Da 91 a 365 gg	Da 366 a 730 gg due anni	da 730 gg entro 3 anni	Oltre 3 anni
0,1% al giorno (1% al giorno ridotto ad 1/10)	1,5% (15% ridotto ad 1/10)	1,67% (15% ridotto ad 1/9)	3,75% (30% ridotto ad 1/8)	4,29% (30% ridotto ad 1/7)	5,00% (30% ridotto ad 1/6)	6% (30% ridotto ad 1/5)

5. . In caso di violazione dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, oltre agli interessi legali calcolati sul tasso di riferimento annuale, la sanzione è ridotta:
- ad un decimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita con ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento (3%);
 - ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento (3,75%);
 - ad un sesto del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro tre anni dalla violazione commessa (5%);
 - ad un quinto del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro quattro anni dalla violazione commessa (6%).
6. Il contribuente che si avvale della facoltà del ravvedimento è tenuto ad inoltrare all'Ufficio Tributi, per ogni singola violazione regolarizzata, apposita comunicazione, con allegata copia del bollettino di versamento, nella quale devono essere indicati:
- le generalità del contribuente ed il codice fiscale;
 - la violazione per la quale si esegue il ravvedimento e la relativa data di scadenza;
 - l'importo del tributo, della sanzione e degli interessi versati;
 - ogni altro elemento utile a consentire la corretta imputazione delle somme.

TITOLO V – IL RECLAMO/MEDIAZIONE

Articolo 27- Finalità

- Il presente titolo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del DLgs n. 546/1992 come modificato dal DLgs n. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 01.01.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dall'art. 25 del presente regolamento, che rinvia all'articolo 17 bis del DLgs n. 546/1992".
- L'applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione alle controversie in ambito di fiscalità locale ha lo scopo di introdurre uno strumento in grado di incentivare la deflazione del contenzioso tributario.
- L'istituto del reclamo/mediazione è pertanto obbligatorio e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria.

4. Obiettivo dell'istituto del reclamo è altresì il tentativo di evitare, mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti alla Commissione Tributario Provinciale.

Articolo 28 - Ambito di applicazione

1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato dall'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.
2. Restano invece escluse dall'ambito di applicazione del reclamo-mediazione: le controversie di valore superiore a quello determinato dalla legge a tal fine, le controversie di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale, concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale), le controversie concernenti il recupero degli aiuti di Stato illegittimi, le controversie riguardanti provvedimenti di irrogazione di sanzioni accessorie (emesse ai sensi dell'art. 21, D. Lgs. n. 472/1997), le controversie in materia di ipoteca e sequestro conservativo (di cui all'art. 22, D. Lgs. n. 472/1997), le controversie relative ad atti non impugnabili e le fattispecie espressamente escluse da leggi di settore.
3. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
4. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 3. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.
5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
6. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.
8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Articolo 29 - Valore della controversia

1. Al fine di determinare il valore della controversia occorre fare riferimento a ciascun atto impugnato; in particolare occorre considerare l'importo del tributo contestato dal contribuente a seguito di impugnazione dell'atto.
2. L'importo di cui al precedente comma 1, deve essere assunto al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. Qualora si sia in presenza di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare di queste ultime.
3. Per le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, il valore della lite è determinato tenendo in considerazione l'importo del tributo chiesto a rimborso, al netto di accessori, prendendo a riferimento ogni singolo anno d'imposta, quando l'istanza ne contempli più di uno.

4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del reclamo/mediazione, le controversie di valore indeterminabile, ad eccezione delle liti in materia catastale, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992.
5. Quando un atto si riferisca a più tributi, il valore deve essere calcolato con riferimento al totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione da parte del contribuente. Se si tratta di impugnazione cumulativa avverso una pluralità di atti, il valore della lite deve essere determinato avendo riguardo all'importo dei singoli tributi accertati nei singoli provvedimenti reclamati.

Articolo 30 - Forma e contenuto del reclamo-mediazione

1. L'oggetto del reclamo deve essere indicato in maniera chiara e puntuale con l'indicazione di tutti i motivi del reclamo che il ricorrente intende sottoporre all'attenzione del giudice tributario. L'omissione di una censura nell'atto di reclamo comporterà che lo stesso non è deducibile nemmeno in sede processuale né, tanto meno, d'ufficio. Un elemento essenziale del reclamo/mediazione è l'indicazione del valore della controversia, indispensabile per stabilire l'obbligatorietà della fase di mediazione.
2. Per individuare il contenuto del reclamo, occorre fare riferimento agli elementi essenziali che devono essere presenti nel ricorso e, all'interno dello stesso, può essere inserita la motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore si determinerà, quindi, con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo contestato dal contribuente, al netto di interessi ed eventuali sanzioni.
3. Il reclamo/mediazione dovrà indicare:
 - ✓ il Comune nei cui confronti è avviato il procedimento amministrativo, cui spetta la legittimazione in giudizio;
 - ✓ il contribuente ed il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); l'indirizzo PEC rimane una facoltà nei procedimenti nei quali il contribuente sta in giudizio personalmente, ove consentito dalla legge;
 - ✓ l'atto impugnato e l'oggetto del reclamo con eventuale motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa;
 - ✓ i motivi del reclamo (che coincidono con quelli dell'eventuale successivo ricorso);
 - ✓ copia dell'atto impugnato;
 - ✓ originale o copia della documentazione che il contribuente pensa di depositare in sede di costituzione in giudizio.
 - ✓ La quantificazione del tributo oggetto di mediazione non potrà avvenire su base equitativa né su considerazioni meramente soggettive, ma dovrà essere adeguatamente motivata su considerazioni di fatto e/o di diritto.
4. Nell'ipotesi di controversia superiore ad euro 3.000,00 (tremila) - o di altro valore determinato dalla legge, l'istanza di mediazione di cui ai commi precedenti dovrà essere sottoscritta anche dal difensore incaricato dal contribuente.

Articolo 31 - Termini e modalità di presentazione

1. Il ricorso/reclamo/mediazione può essere alternativamente presentato:
 - ✓ dal contribuente che ha la capacità di stare in giudizio, sia direttamente sia a mezzo di un procuratore generale o speciale;
 - ✓ dal rappresentante legale del contribuente che non ha la capacità di stare in giudizio;
 - ✓ dal difensore, ove previsto dalla legge.
2. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali

del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione, e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

3. Il ricorso - reclamo deve essere notificato al Comune (parte resistente), mediante notifica con Ufficiale Giudiziario o mediante notifica a mezzo del servizio postale o deposito diretto.
4. Fatte salve diverse disposizioni di legge, il reclamo/mediazione va presentato entro il termine di decadenza di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992, ossia entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, allorché abbia oggetto un provvedimento "espresso", o, entro il termine legislativamente previsto per la prescrizione del diritto al rimborso, nel caso in cui l'impugnazione abbia ad oggetto il rifiuto tacito di restituzione di maggiori tributi, sanzioni e interessi corrisposti ex art. 19, comma 1, letto g), D. Lgs. 546/1992. In quest'ultimo caso, il meccanismo processuale non può essere attivato pena improcedibilità della domanda prima che siano decorsi novanta giorni dalla domanda di restituzione la quale, a sua volta, per costituire valida condizione dell'azione, deve essere stata depositata entro i termini e con le modalità previste dalle singole leggi di imposta ovvero, in mancanza di previsioni espresse, entro il termine di due anni decorrenti dalla data del pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione.

Articolo 32- Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione produce i seguenti effetti:
 - ✓ dalla data di notifica dell'istanza si intende interrotto il termine per l'impugnazione dell'atto
 - ✓ apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione,
 - ✓ sospende, per un periodo di 90 (novanta) giorni, i termini di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di chiamare in giudizio il Servizio Tributi, obbligandolo ad avviare una fase amministrativa, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia.
3. Il periodo di 90 (novanta) giorni in cui si svolge il procedimento di reclamo/mediazione prende avvio con la notifica del ricorso e termina con l'accordo tra le parti o con la costituzione in giudizio del ricorrente, qualora non si pervenga all'accordo.
4. La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso, è pertanto finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, con l'obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice tributario.
5. Il ricorso non è procedibile, in conformità al comma 2 dell'articolo 17-bis, pertanto la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire solo dopo che sia decorso il termine per lo svolgimento dell'istruttoria.

Articolo 33- Perfezionamento dell'accordo di mediazione

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
 - ✓ pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata;
 - ✓ in caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata;
 - ✓ con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.
2. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario.

Articolo 34- Sanzioni

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate nell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

Articolo 35 - Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale

1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.
2. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.

Articolo 36 - Provvedimento di diniego

1. Nessuna risposta da parte dell'Amministrazione entro il termine di 90 giorni equivale a silenzio rigetto.

Articolo 37 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
 - ✓ versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - ✓ mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
 - ✓ mancata prestazione della garanzia quando richiesta.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, l'atto di accertamento con adesione non produrrà effetti.
3. In tale ipotesi, se l'accertamento con adesione è stato proceduto dalla notifica di un avviso di accertamento riacquisterà piena efficacia la pretesa tributaria in questo contenuta.
4. Il funzionario responsabile del tributo può invitare il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
 - ✓ versamento della eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
 - ✓ prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
 - ✓ c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.

Articolo 38 - Costituzione in giudizio del ricorrente

1. Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti della proposizione del ricorso. In caso di provvedimento negativo nei confronti dell'istanza di mediazione o di mancato perfezionamento della mediazione, il contribuente può continuare la controversia in sede di giudizio.
2. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 546/92 o altro termine previsto dalle disposizioni di settore su cui si rinvia.

TITOLO VI – DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 39- *Disciplina generale*

1. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. Non si applica l'art. 5 ter del D.Lgs 218/1997

Articolo 40 - *Procedimento ad iniziativa del Comune*

1. Il Responsabile, qualora lo ritenga opportuno per evitare l'insorgenza di contenzioso, valutata l'entità della cifra dovuta, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento può inviare ai soggetti obbligati invito a presentarsi, nel quale sono indicati:
 - ✓ la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento,
 - ✓ i periodi di imposta suscettibili di accertamento,
 - ✓ gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione,
 - ✓ il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione,
 - ✓ il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

Articolo 41- *Procedimento ad iniziativa del contribuente*

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 1, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 giorni.
3. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia dell'istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
5. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
6. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Articolo 42 - *Perfezionamento dell'accertamento con adesione*

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal soggetto di cui all'art. 6.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro trenta giorni dalla redazione dell'atto.
4. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
5. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 3. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati alla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
6. La concessione dei pagamenti rateali sopra indicati è subordinata alla presentazione di idonea prestazione di garanzia, per somme dovute superiori ai **20.000 euro**. In caso di mancato versamento anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
7. Entro cinque giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa all'eventuale prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
8. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al comma 3, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione dell'eventuale garanzia, previsti dai commi 4, 5 e 6.
9. In caso di tributi riscossi tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione di considera perfezionata.

Articolo 43 - *Effetti dell'accertamento con adesione*

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce la denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.
3. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazioni.
4. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
5. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

Articolo 44 - Diritto di interpello

1. Il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt. 1 ed 11 della L.212/2000 e s.m.i. e del D. Lgs. 156/2015 e s.m.i..
2. I contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e/o sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
4. Il Comune risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
5. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.
6. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente).
7. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
8. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

Articolo 45 - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve essere presentata:
 - a) prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;
 - b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
2. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC secondo le modalità previste per legge.
3. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
4. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
 5. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 3, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
 6. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 3;
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 1 del presente articolo;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della L. 147/2013;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 5, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
 7. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.

Articolo 46 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 27, comma 3, non pervenga entro il termine di cui all'articolo 27 comma 7 si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Articolo 47 – Autotutela

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia, tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il responsabile dell'entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. realizzare l'interesse pubblico
 - b. ripristinare la legalità;
 - c. ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie

insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.

3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti. Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario è tenuto ad annullarlo quando risulti palesemente illegittimo ed in particolare qualora:
 - a) vi sia una doppia imposizione;
 - b) vi sia un errore di persona;
 - c) i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti;
 - d) il calcolo sia errato nella determinazione delle somme dovute;
4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.
5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

Articolo 48 - Autotutela su istanza di parte

1. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. Nel caso l'autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del Comune all'istanza di annullamento o di revoca o di sospensione dell'atto, entro 90 giorni dalla sua produzione, ha valore di silenzio rigetto.
4. L'atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso.
5. L'autotutela non interrompe i termini del ricorso, salvo la proroga per la mediazione.

Articolo 49 - Autotutela d'ufficio

1. Il responsabile può procedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano di seguito casi tipici di autotutela:
 - a. errore di persona;
 - b. evidente errore logico o di calcolo
 - c. errore sul presupposto;
 - d. doppia imposizione;
 - e. mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f. mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza;
 - g. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.
2. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.
3. Nell'esercizio dell'autotutela il funzionario responsabile dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Articolo 50 - Cause esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.
3. Se il pagamento del ravvedimento risulta insufficiente, la violazione si considera regolarizzata sino a concorrenza dell'importo versato.
4. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o Concessionario incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione del tributo o degli interessi legali, ove il Comune non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l'ente o il Concessionario che le ha percepite.
5. Su istanza di parte o d'ufficio, si procede al riversamento delle somme spettanti ad altro Comune, quando sono state erroneamente versate dal contribuente al Comune di Pieve Ligure. In tale caso è necessario dichiarare nell'istanza la rinuncia al diritto di rimborso.
6. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

Articolo 51 - Rinvio

1. Per tutto ciò non disciplinato dal presente titolo, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs n. 472/97 così come modificate dalla L. n.190/2014 e da successive modificazioni ed integrazioni

Titolo VIII - Entrate non tributarie

Articolo 52 – Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali non tributarie sono individuati dal Consiglio Comunale nell'ambito degli specifici provvedimenti di applicazione.
2. Le agevolazioni, che non necessitino di essere disciplinate con norme regolamentari stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Articolo 53 – Contestazione in caso di mancato pagamento

1. I responsabili dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante atto finalizzato alla riscossione. L'atto finalizzato alla riscossione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni nella misura prevista dall'art. 1224 e ss. del Codice Civile, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è reso noto al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta certificata.
2. L'atto finalizzato alla riscossione deve contenere l'intimazione ad adempiere secondo quanto previsto dal comma 792, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..

3. Per quanto riguarda la riscossione coattiva, il Comune non procede qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00 (dieci/00), così come stabilito dal comma 794, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 10,00.

Articolo 54 - Rimborsi delle Entrate Patrimoniali ed Extratributarie

1. Il rimborso di un'entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal Responsabile dell'entrata su richiesta dell'utente.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. Nel caso di rimborso su iniziativa dell'Ente, al cittadino interessato verrà data apposita comunicazione in forma telematica, in cui verranno indicate le motivazioni e le modalità di versamento. Nel caso in cui il rimborso interessi una pluralità di cittadini la comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione di adeguate informazioni sul sito web del Comune e, ove opportuno, da ulteriori forme di pubblicità sui media locali.
4. Il rimborso deve essere effettuato preferibilmente tramite bonifico.

Articolo 55 -Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione

1. Il Comune può estinguere le proprie obbligazioni mediante compensazione legale con propri crediti certi, liquidi ed esigibili o mediante compensazione volontaria, secondo i principi stabiliti dal codice civile.
2. La compensazione legale è sempre esclusa quando il credito del Comune risulta contestato e nei casi esplicitamente previsti dalla legge.
3. La compensazione legale è attuata dal dirigente che liquida la spesa nei confronti di un soggetto verso il quale l'Amministrazione vanta un credito certo liquido ed esigibile.
4. Tale dirigente comunica la compensazione all'interessato nonché al dirigente responsabile del credito comunale e al Servizio Finanziario, per le conseguenti regolarizzazioni contabili.
5. La procedura di verifica dell'esistenza di crediti da portare in compensazione non deve comportare alcun ritardo nei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Titolo IX - Riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie

Articolo 56 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva, per gli atti di accertamento e per gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dal 1° gennaio 2020, deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla L. 160/2019 e s.m.i..
2. La riscossione coattiva per gli atti emessi antecedentemente al 1° gennaio 2020, può essere effettuata:
 - a. mediante emissione di ruolo;
 - b. mediante ingiunzione di pagamento;
 - c. in base alla normativa vigente in materia.
3. La riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dall'Ente o mediante soggetto incaricato della riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
4. Per gli atti di cui al punto 1., il titolo esecutivo acquista efficacia secondo i modi ed i tempi previsti dalla lettera b), comma 792, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..

5. Per gli atti di cui al punto 2., relativi alle entrate tributarie, il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Per gli atti di cui al punto 2., relativi alle entrate non tributarie, il titolo esecutivo deve essere notificato nel pieno rispetto delle specifiche norme e dei singoli regolamenti che disciplinano ciascun tipo di entrata.

Articolo 57 – Funzionario responsabile della riscossione

Nel caso di gestione diretta, verranno nominati ai sensi di legge uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.

Articolo 58 - Azioni cautelari ed esecutive

Il funzionario responsabile della riscossione, di cui al precedente articolo 39, qualora ne esistano le condizioni di legge, è competente, su richiesta scritta del responsabile dell'entrata ad attivare le azioni cautelari ed esecutive previste dall'ordinamento.

Articolo 59 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita al funzionario responsabile dell'entrata la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente inferiori o comunque pari alle spese previste per le necessarie procedure.
3. I crediti sopraccitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
4. Prima dello scadere del termine prescrizione il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva.

Articolo 60 - Attività precoattiva e recupero stragiudiziale

1. E' obiettivo del Comune di Genova potenziare tutte le possibili forme di riscossione per ridurre il ricorso alla riscossione coattiva.
2. Prima di iniziare le procedure esecutive e cautelari di riscossione il Comune si riserva la possibilità di intraprendere una attività precoattiva con l'adozione di appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti di natura tributaria e patrimoniale.

Titolo X – Disposizioni transitorie e finali

Art. 61 - Clausola di adeguamento

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Art. 62 - Applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2020.